

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2019

Scadenza versamento in acconto (17/06/2019)

Avviso

Il **17 giugno 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. L'**acconto** è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote approvate con delibera del consiglio comunale n. 14 del 25/03/2019 di seguito riportate:

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	0,1%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Beni-merce	0,1%
Altri immobili	0,1%

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €12,00. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Entro il 17 giugno è inoltre possibile versare anche l'acconto 2018 ed il saldo anno 2018 applicando una piccola sanzione pari al 3,75% più gli interessi calcolati al 0,3% per il 2018 e 0,8% per il 2019 su base annua. (barrare nel modello F24 la voce ravv.)

Si ricorda che oltre tale data in sede di accertamento, la sanzione applicata sarà del 30% più interessi e spese di notifica.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 70% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*; (*Obbligo di denuncia IMU-TASI per la individuazione degli utilizzatori, da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo*).
- per il 30% dagli utilizzatori degli immobili.

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito ed adibiti ad abitazione principale, il comodante una volta calcolata la base imponibile ridotta del 50% con lo stesso procedimento dell'IMU, effettuerà il pagamento applicando il 70% all'aliquota dell' 0,1%.

Esenzioni, esclusioni e riduzioni

Non pagano la TASI le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale del possessore o dell'utilizzatore. Non sono inoltre assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I166) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, ovvero mediante versamento su CCP n. 1017381649 intestato a "*Pagamento TASI*", utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze 3960 – TASI su aree fabbricabili
 3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali 3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.sansperate.net